


LEOCAM

SOCIETA' IMMOBILIARE SRL



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”

PARTE GENERALE

Revisione n.	Delibera del	Aggiornamento
00	03/07/2025	Adozione
01	04/05/2026	Aggiornamento novità legislative



SOMMARIO

1. LA NORMATIVA 231	3
1.1. Introduzione	3
1.2. I reati 231	3
1.3. L'interesse e il vantaggio dell'ente	12
1.4. I soggetti autori del reato presupposto	12
1.5. Le sanzioni applicabili all'ente	13
2. LEOCAM SOCIETÀ IMMOBILIARE S.R.L.	17
2.1. Oggetto sociale	17
2.2. Costruzione del Modello 231 di Leocam Società Immobiliare S.r.l.	21
2.3. Struttura del Modello 231 di Leocam Società Immobiliare S.r.l.	24
2.4. Entrata in vigore, Formazione e Aggiornamento del Modello 231	25
3. L' ORGANISMO DI VIGILANZA	26
3.1. Compiti e Requisiti dell'O.d.V.	26
3.2. Nomina Composizione e Requisiti dell'O.d.V.	27
3.3. I flussi informativi	28
a) Segnalazioni.....	28
b) Report	29
4. SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING	30
4.1. Introduzione	30
4.2. Le segnalazioni Whistleblowing	30
a) I canali di segnalazione interna.....	31
b) Il canale di segnalazione esterna.....	33
c) La divulgazione pubblica	33
4.3. La disciplina Whistleblowing	34
4.4. Le Segnalazioni ordinarie	35
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE	36
5.1. Principi generali	36
5.2. Sanzioni per i soggetti apicali	36
5.3. Sanzioni per i soggetti subordinati	37
5.4. Sanzioni per i terzi aventi rapporti contrattuali con la Società	39
5.5. Sanzioni per la violazione del Decreto Whistleblowing	39



1. LA NORMATIVA 231

1.1. INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha recepito le direttive europee in materia di lotta alla corruzione e di tutela degli interessi finanziari europei, introducendo nel nostro ordinamento il concetto di responsabilità amministrativa da reato per le persone giuridiche. Per la prima volta in Italia, società e associazioni possono essere chiamate a rispondere per reati commessi nel loro interesse o vantaggio da parte di figure apicali o da loro sottoposti.

La responsabilità delineata dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (d'ora in avanti anche solo "decreto 231") è autonoma rispetto a quella penale dell'autore del reato e deriva da carenze nell'assetto organizzativo dell'ente.

L'accertamento della responsabilità dell'ente può comportare la confisca del prodotto/profitto del reato, l'applicazione di sanzioni pecuniarie e, ove previsto, di misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

1.2. I REATI 231

La responsabilità dell'ente sussiste solo in caso di commissione di uno dei reati espressamente previsti dagli articoli 24 e seguenti del Decreto 231. Il catalogo dei cd. "reati presupposto" è ampio ed eterogeneo e comprende le seguenti categorie di illeciti che rilevano anche quando commessi in forma tentata:

Delitti di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 Decreto 231)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa aggravata in danno dello Stato, di altro ente pubblico e dell'Unione europea (art. 640 comma 2 n.1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 *ter* c.p.);



- Indebito conseguimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis Decreto 231)

- Falsità in documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Estorsione (art. 629 comma 3 c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater.1* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale (art. 1 comma 11 D. L. 105/2019).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter Decreto 231)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività di tali associazioni (art. 416 *bis.1* c.p. e art 7 D. L. 152/1991);
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) n. 5 c.p.p.).



Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 Decreto 231)

- Peculato (art. 314 comma 1 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobile (art. 314 *bis* c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o a promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* Decreto 231)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.1* Decreto 231)

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);



- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);

Reati societari (art. 25 *ter* Decreto 231)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2, c.c.).
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* Decreto 231)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater* 1 c.p.);



- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies* 1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies* 2 c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Attentato a impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*1 Decreto 231)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* Decreto 231)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

Abusi di mercato (art. 25 *sexies* Decreto 231)

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* Decreto 231)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).



Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies Decreto 231)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1 Decreto 231)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640 *ter* comma 2 c.p.);
- Altri delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offendono il patrimonio previsti dal codice penale, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25 octies.2 Decreto 231)

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275 *bis* D. Lgs. 211/2025);
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275 *ter* D. Lgs. 211/2025);
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275 *quater* D. Lgs. 211/2025);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 1-*bis* D. Lgs. 186/1998).

Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies Decreto 231)

- Art. 171 L. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore;
- Art. 171 *bis* L. 633/1941;
- Art. 171 *ter* L. 633/1941;
- Art. 171 *septies* L. 633/1941;
- Art. 171 *octies* L. 633/1941.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies Decreto 231)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).



Reati ambientali (art. 25 undecies Decreto 231)

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Impedimento del controllo (art. 452 *septies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452 *terdecies* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Scarico di acque reflue industriali (art. 137 D. Lgs. n. 152/2006, cd. Codice dell'Ambiente);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255 *bis* Cos. Amb.);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 *ter* Cod. Amb.);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 Cod. Amb.);
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256 *bis* Cod. Amb.);
- Bonifica dei siti (art. 257 Cod. Amb.);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 Cod. Amb.);
- Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 Cod. Amb.);
- Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259 *ter* Cod. Amb.);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis* Cod. Amb.);
- Violazione dei limiti delle emissioni (art. 279 Cod. Amb.);
- Importazione, esportazione ed altre attività commerciali aventi ad oggetto gli esemplari in via di estinzione di cui all'allegato A del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (art. 1 L. 150/1992);
- Importazione, esportazione ed altre attività commerciali aventi ad oggetto gli esemplari in via di estinzione di cui agli allegati B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (art. 2 L. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni e comunicazioni (art. 3 *bis* L. 150/1992);
- Violazione delle disposizioni relative alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono atmosferico (art. 3 L. 549/1993);
- Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 D. Lgs. 202/2007);
- Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007).

Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25 duodecies Decreto 231)

- Immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 *bis* e 3 *ter* D. Lgs. 286/1998 cd. Testo Unico sull'immigrazione);



- Favoreggiamento dell'irregolare permanenza dello straniero nel territorio dello Stato (art. 12 comma 5 D. Lgs. 286/1998);
- Occupazione a tempo determinato e indeterminato di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto (art. 22 comma 12 *bis* D. Lgs. 286/1998).

Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* Decreto 231)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, o religiosa (art. 604 *bis* c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* Decreto 231)

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).

Reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies* Decreto 231)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).

Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* Decreto 231)

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs. 141/2024);



- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art 88 D. Lgs. 141/2024);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. 504/1995);
- sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40 bis D. Lgs. 504/1995);
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40 *quinquies* D. Lgs. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. 504/1995);
- sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. 504/1995);
- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D. Lgs. 504/1995);
- Irregolarità nella circolazione (art. 49 D. Lgs. 504/1995);
- Inosservanza di prescrizioni e regolamenti (art. 50 comma 4 D. Lgs. 504/1995).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies* Decreto 231)

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazioni di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodecies* Decreto 231)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

Delitti contro gli animali (art. 25 *undecies* Decreto 231)

- Uccisione di animali (art. 544 *bis* c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544 *ter* c.p.);
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 *quater* c.p.);



- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

1.3. L'INTERESSE E IL VANTAGGIO DELL'ENTE

Uno dei presupposti della responsabilità dell'ente è che il reato 231 sia stato commesso nel suo interesse o vantaggio.

Il concetto di **interesse** si riferisce alla partecipazione psicologica e, dunque, alla volontà dell'autore del reato che deve aver agito con l'intento di favorire l'ente, anche solo parzialmente o indirettamente. L'indagine sulla sussistenza di tale requisito richiede una verifica *ex ante*, avuto riguardo all'intenzione posseduta dall'agente al momento della commissione del fatto (si veda sul punto, Cassazione penale, Sez. IV, 20/05/2021 n. 30231: *“Correttamente è ravvisato l'interesse dell'ente, ai fini dell'addebito ex articolo 25 septies del decreto legislativo n. 231 del 2001, nel caso in cui l'infortunio si sia verificato per l'insufficiente formazione del lavoratore. La mancata formazione del dipendente, infatti, legittimamente può essere valorizzata come indicativa di un risparmio per l'ente, che non deve sostenere costi aggiuntivi per i corsi e per le relative giornate di lavoro “perdute”*). Secondo la giurisprudenza, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, la condotta illecita appaia *ex ante* in grado di realizzare anche quello del soggetto collettivo, essendo poi del tutto irrilevante che lo stesso venga effettivamente conseguito (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 5 ottobre 2017 n. 295). In definitiva, è sufficiente che la condotta dell'autore tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, anche l'interesse del medesimo.

Il concetto di **vantaggio** si identifica invece con il risultato della condotta. Il vantaggio richiede una valutazione *ex post*, operata sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito, a nulla rilevando l'assenza di un fine utilitaristico per l'ente (Cassazione Penale, Sez. III, 16/03/2023 n. 26805: *“Il criterio di imputazione oggettiva del vantaggio è integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa e può altresì consistere nella velocizzazione dell'attività d'impresa, tale da incidere sui tempi di lavorazione”*).

La responsabilità dell'ente è esclusa quando il reato è stato commesso dal suo autore perseguendo esclusivamente l'interesse proprio o di soggetti terzi.

1.4. I SOGGETTI AUTORI DEL REATO PRESUPPOSTO

La disciplina delineata dal Decreto 231 presuppone che il reato sia stato commesso da parte di presone fisiche funzionalmente collegate all'ente.

Vengono in rilievo, in *primis*, i cd. **soggetti apicali** ovvero quei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (es. Soci, Amministratori, Direttori Generali etc.).



Il reato presupposto può altresì essere commesso dai cd. **soggetti subordinati**, intendendosi per tali le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (es. dipendenti).

1.5. LE SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE

Il Decreto 231 prevede sanzioni a carico dell'ente che possono essere applicate in via cautelare, durante la pendenza del procedimento penale, o all'esito dello stesso in caso di condanna. In tale ultima ipotesi sono sempre applicabili le sanzioni pecuniarie, la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza mentre le sanzioni interdittive sono applicabili soltanto quando espressamente previste dalla legge.

Le **sanzioni pecuniarie** sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su quote di importo variabile fra un minimo di euro 258,22 ad un massimo di euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice stabilisce il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti e successivamente, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, l'importo della singola quota.

Il Legislatore del 2025 ha introdotto un differente criterio di commisurazione delle sanzioni pecuniarie applicabili in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea (art. 25 *octies*.2 del Decreto 231). In tali casi, infatti, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.

La **confisca del prezzo o del profitto del reato** è sempre disposta con la sentenza di condanna, esclusa la parte che può essere restituita al danneggiato e salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede. Il *prezzo del reato* è costituito dalle cose, dal denaro o da altre utilità date o promesse per determinare o istigare alla commissione del reato, mentre il *profitto* è da intendersi come una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto illecito. In via residuale, e dunque quando non è possibile eseguire la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

La **pubblicazione della sentenza di condanna** a spese dell'ente stesso può essere disposta qualora sia applicata una sanzione interdittiva, mediante pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate anche congiuntamente ed in via cautelare - e dunque nel corso delle indagini preliminari, prima che venga emessa una sentenza di



condanna - in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Decreto 231 contempla le seguenti sanzioni interdittive:

- l'interdizione all'esercizio dell'attività che comporta, di regola, anche la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività e si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni che siano funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Tale divieto può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate Amministrazioni;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. La durata può tuttavia essere aumentata nei casi di condanna per i delitti di concussione, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, corruzione aggravata ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p. quando l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità o istigazione alla corruzione, nonché nelle ipotesi di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea previste dall'art. 25 *octies.2* del Decreto 231.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, nelle ipotesi più gravi, le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate in via definitiva.

Si segnala inoltre la possibilità, in luogo dell'irrogazione della sanzione, di far proseguire l'attività della società ad un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto 231.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà quando il reato è commesso in forma tentata.

Il Decreto 231 disciplina inoltre il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso. In particolare, in caso di:

- Cessione di azienda: salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento delle sanzioni



pecuniarie irrogate, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza;

- *Trasformazione*: resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto;
- *Fusione*: l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione;
- *Scissione*: nell'ipotesi di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

Se la fusione o la scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, tiene conto delle condizioni economiche dell'ente originario. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.


Il *fallimento*, infine, non determina l'estinzione dell'illecito previsto dal Decreto 231 né delle sanzioni irrogate a seguito del suo accertamento.

È importante segnalare che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto 231, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello 231 prima della commissione del reato costituisce un'esimente idonea a far venir meno, *tout court*, la responsabilità amministrativa dell'ente stesso.

In applicazione dei principi contenuti nel Decreto 231, infatti, l'ente può evitare l'applicazione di sanzioni laddove provi che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **Modelli di Organizzazione e di Gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Di contro, secondo quanto statuito dall'art. 12 comma 1 Decreto 231, l'adozione del Modello in epoca successiva alla commissione del reato - ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - comporta la riduzione della sanzione pecuniaria.



In applicazione della disposizione contenuta nell'art. 39 del Decreto 231, e in aderenza ai dettami della Suprema Corte di Cassazione (III Sez. Penale, 25/07/2023 n. 32110; Sez. II Pen., n. 23910 del 2025), al fine di evitare possibili situazioni di conflitto di interesse, nel caso in cui il legale rappresentante della Società sia indagato o imputato per un reato presupposto nel medesimo procedimento penale iscritto anche a carico dell'ente, il presente Modello prevede la designazione da parte dell'Assemblea dei Soci, con l'astensione del socio eventualmente indagato/imputato, di un procuratore speciale che provveda alla nomina di un difensore per la Società (*rinvio al protocollo 231 Consulenze e prestazioni professionali*).



2. LEOCAM SOCIETÀ IMMOBILIARE S.R.L.

2.1. OGGETTO SOCIALE

L'attività prevalente svolta da *Leocam Società Immobiliare S.r.l.* è costituito dalla **gestione e locazione di immobili propri**, in particolare la gestione delle seguenti strutture turistico-ricettive:

- **CICLOPE RESORT** - via Provinciale, nn. 3 - 3/a, Aci Trezza - fraz. di Aci Castello (CT): è una residenza turistico – alberghiera ove viene altresì svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, anche mediante i n. 2 bar presenti all'interno dell'unità locale;
- **HOTEL MALAVOGLIA** - via Provinciale, nn. 3/b-3/c, Aci Trezza - fraz. di Aci Castello (CT): è un albergo ove viene altresì svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, mediante il bar ed il ristorante ivi presenti;
- **LA DIMORA DEI MORI** - Vico dei Mori, n. 5, Aci Trezza – fraz. di Aci Castello (CT): è una residenza turistica rientrando nella tipologia affittacamere per brevi soggiorni.

A tal fine, la Società può:

- *acquistare, costruire, ristrutturare, gestire, vendere, permutare, locare ed amministrare beni immobili e produrre iniziative edilizie di ogni tipo;*
- *acquistare, vendere, permutare fondi rustici, aree cortilizie, rurali e simili, terreni edificabili, immobili di ogni genere;*
- *promuovere qualsiasi tipo di iniziativa edilizia; organizzare la fase esecutiva, restaurare, costruire, sia in proprio che mediante appalti, immobili di qualsiasi tipo ed a qualunque uso destinati ed opere connesse, nonché realizzare qualsiasi altra opera edile ed eseguire, per conto proprio o di terzi, anche enti pubblici a carattere nazionale, regionale, provinciale e comunale, qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, assumere appalti pubblici e privati per opere edilizie e stradali, fognarie, di movimento terra, di impiantistica in genere, idrauliche, forestali, di consolidamento e qualunque altra attività attinente all'edilizia;*
- *gestire ed amministrare immobili di ogni tipo, in proprio e/o per conto terzi, privati e/o enti pubblici; costruire, ristrutturare e curare la gestione di parcheggi, alberghi, complessi turistici ed esercizi pubblici in genere;*
- *svolgere le attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici di cui agli artt.5-6 della legge 17 maggio 1983, n.217 e successive modifiche ed integrazioni.*

Leocam Società Immobiliare S.r.l. ha altresì per oggetto l'esercizio delle seguenti attività economiche:

- *la commercializzazione all'ingrosso e/o al dettaglio in ogni sua forma (anche tramite "e-commerce") sia in conto proprio che in conto terzi o in conto deposito, l'import - export, il noleggino libero, a breve o a lungo termine (con o senza conducente), in conto proprio*



o di terzi, e la rappresentanza commerciale, con o senza deposito, di mezzi da trasporto su strada, sia nuovi che usati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: autocarri, autovetture, automezzi adibiti al trasporto di persone e/o cose in genere, campers, caravan, roulotte, carrelli da traino, motoveicoli, motocicli, fuoristrada, furgoni, natanti, barche da diporto a vela e/o a motore, etc., il tutto nel rispetto della disciplina vigente;

- la realizzazione e/o la gestione, per conto proprio e/o per conto altrui di: impianti sportivi e ricreativi, stabilimenti balneari e termali, centri benessere, palestre, piscine, bowling, palazzetti dello sport e centri sportivi in genere atti alla pratica di qualsiasi sport, olimpico e non, nella sua più vasta accezione terminologica, nonché la gestione di impianti, attività e servizi, connessi o complementari all'attività sportiva in quanto tese alla cura del corpo, quali ad esempio quella di centro estetico, centro fisioterapico, massaggi ed idromassaggi, solarium (anche utilizzando lampade), sauna, bagno turco e similari nonché gestire all'interno degli impianti sportivi da essa gestiti spazi per la vendita di attrezzatura ed articoli inerenti agli sport praticati all'interno del centro sportivo, nonché spacci di bevande, anche alcoliche o superalcoliche, di preparati proteici, gelati e generi alimentari in genere (compresa la tavola calda e fredda) da consumare sul posto, con eventuale proprio laboratorio di preparazione.*

Leocam Società Immobiliare S.r.l. ha altresì per oggetto:

- la gestione di locali aperti al pubblico per l'esercizio della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande in ogni sua forma, con o senza consumazione sul posto ed anche mediante distribuzione automatica di bevande;*
- la somministrazione al pubblico, con o senza consumazione sul posto, di alimenti e di bevande (anche alcoliche e super-alcoliche), preparati e/o confezionati in proprio laboratorio o acquistati da terzi, nonché di latte e prodotti derivati, caffè in tazza, prodotti di gastronomia, di tavola calda, di gelateria, di pasticceria e dolciaria, nonché in genere di tutti i prodotti alimentari;*
- la gestione di laboratori per la preparazione e la produzione di prodotti di panetteria, pizza, schiacciate, arancini, crispelle, generi di tavola calda, gastronomia, pasticceria e gelateria;*
- l'acquisto e/o l'affitto e/o la gestione di ristoranti, trattorie, pizzerie (anche da asporto), osterie e/o birrerie con cucina, rosticcerie e/o friggitorie con somministrazione, bar, chioschi, pasticcerie, gelaterie, fast food, enoteche con somministrazione, paninerie, pub e locali pubblici affini, ove la somministrazione di alimenti e/o bevande può anche essere accompagnata da spettacoli ed attività di intrattenimento e svago in genere, con musica (anche "live"), balletti, proiezione d'immagini e/o rappresentazioni cinematografiche, teatrali, di cabaret (pub, disco-pub, sala da ballo, locale notturno, cine/teatro, sala video, piano bar, stabilimento balneare ed esercizi similari);*
- servizi di ristorazione in self-service e servizi di catering e banqueting e di ristorazione a domicilio;*



- la commercializzazione all'ingrosso e/o al dettaglio nonché la rappresentanza commerciale, con o senza deposito, di prodotti alimentari di ogni specie e tipo (freschi, surgelati, conservati e comunque preparati e confezionati) compresi dolci, carni, prodotti ittici, prodotti ortofrutticoli, frutta secca, uova e prodotti derivati, nonché di bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche;
- l'apertura e/o la gestione di punti gioco e fornitura di servizi nel campo delle scommesse, anche sportive, dei giochi, delle lotterie e dei concorsi a pronostici nonché la vendita di biglietti delle lotterie, nonché la gestione di giochi a pronostico e di sale da gioco, punti gioco, biliardi, jukebox e di macchine per videogiochi ricreativi funzionanti a moneta e/o a gettone nonché l'attività di internet point.

Al fine perseguire al meglio e nel modo più efficace gli scopi sociali nell'esercizio delle sopra elencate attività che costituiscono l'oggetto sociale, Leocam Società Immobiliare S.r.l. può effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali (anche di import/export), finanziarie (dal lato passivo), mobiliari ed immobiliari, che si rivelino per ciò strumentali ed opportune e, dunque, a mero titolo esemplificativo e non tassativo:

- assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze con o senza deposito e mandati; partecipare a gare ed appalti indetti da enti pubblici o da privati; stipulare convenzioni con enti pubblici, privati e associazioni;
- assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, anche cooperative, associazioni e consorzi di qualunque natura, aventi oggetto complementare, connesso, analogo o accessorio al proprio ovvero costituire raggruppamenti di imprese con le medesime;
- rilasciare fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia (anche nell'interesse di terzi) ma solo nell'esercizio delle sopra evidenziate attività di cui all'oggetto sociale.

La Società potrà altresì accedere alle agevolazioni legislative e creditizie previste dallo Stato, dall'Unione europea, dalle Regioni da qualsiasi altro ente, secondo le normative di legge vigenti e future.

Nell'intento di garantire sempre un elevato standard qualitativo, tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono erogate nel più rigoroso rispetto della normativa HACCP.

Quale **attività secondaria**, previa acquisizione delle autorizzazioni, iscrizioni e abilitazioni previste dalla legge e nel rispetto di tutte le norme vigenti ed applicabili, *Leocam Società Immobiliare S.r.l.* può esercitare in generale tutte le attività rientranti nel concetto normativo di **gestione di rifiuti di qualunque tipo**, speciali, industriali e urbani, pericolosi e non pericolosi, quali:

- intermediazione e/o commercio di rifiuti, con e senza detenzione dei rifiuti stessi;
- intermediazione, vendita e commercio di rottami e di metalli, ferrosi e non ferrosi, con e senza detenzione degli stessi;



- *intermediazione, vendita e commercio di materiali e prodotti derivanti dai rifiuti (comprese "materie prime secondarie" ed "end of waste"), con e senza detenzione degli stessi;*
- *intermediazione, vendita e commercio di materiali e sottoprodotti derivanti da qualunque ciclo produttivo e/o industriale anche qualora tali materiali e sottoprodotti non rientrino nel concetto normativo di rifiuto, con e senza detenzione degli stessi;*
- *raccolta e trasporto di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi, per il successivo recupero, riciclaggio, riutilizzo o smaltimento, sia conto proprio sia conto terzi;*
- *preparazione per il riutilizzo e pretrattamento di rifiuti;*
- *riutilizzo di rifiuti;*
- *trattamento di rifiuti;*
- *recupero di rifiuti;*
- *riciclaggio di rifiuti;*
- *smaltimento di rifiuti;*
- *recupero di materiali in genere;*
- *realizzazione e gestione di impianti e centri di rottamazione, autodemolizione, messa in sicurezza, demolizione, pressatura, tranciatura, cesoiatura, frantumazione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, compresa la vendita dei ricambi usati;*
- *demolizioni di carcasse navali e realizzazione ed esercizio di cantieri di demolizione navali;*
- *demolizioni di macchine operatrici e di macchinari in genere e demolizioni di impianti industriali;*
- *realizzazione e gestione di impianti e centri di stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva, cernita, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, trattamento in genere di qualunque tipo, recupero, riciclaggio, compostaggio, biostabilizzazione, trattamento biologico aerobico o anaerobico, digestione aerobica e anaerobica, incenerimento, di rifiuti speciali, industriali e urbani, pericolosi e non pericolosi, di cascami e rottami metallici e non metallici, di rifiuti e materiale plastico, di imballaggi usati e/o allo stato di rifiuto di qualunque tipologia e di qualunque materiale, di sottoprodotti, di materie prime secondarie, di tutte le tipologie di rifiuti e di materiali sia prima sia dopo la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) compresi la produzione di combustibile dai rifiuti e il recupero energetico dei rifiuti;*
- *realizzazione e gestione di impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (raee);*
- *realizzazione e gestione di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti e di rottami, fissi o mobili, di titolarità propria o di terzi;*
- *realizzazione e gestione di discariche di rifiuti, compresa la gestione delle discariche dopo la chiusura e tutte le operazioni successive previste;*
- *realizzazione e gestione di centri di raccolta di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato;*



- *realizzazione e gestione di centri di raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di rifiuti di apparecchiature (raee);*
- *raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/imballaggi/raccolta differenziata di rifiuti urbani;*
- *attività di spazzamento delle strade, anche meccanizzato;*
- *bonifiche e risanamento ambientale;*
- *bonifica di beni contenenti amianto;*
- *deposito, logistica, trasporto di cose e di merci, sia conto proprio sia conto terzi, attività di spedizioniere e tutte le attività inerenti al trasporto di cose e di merci;*
- *acquisto, vendita, leasing, permuta, noleggio con o senza conducente, di veicoli a motore, mezzi di trasporto in genere di cose e persone, macchine operatrici e macchinari in genere.*

Con riferimento alle attività di gestione di rifiuti, Leocam Società Immobiliare è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, n. iscrizione: PA/011059, sezione di Palermo, nelle seguenti categorie:

- categoria 2 *bis* - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, o pericolosi ma in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (D.M. n.120/2014);
- categoria 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (classe: d - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.);
- categoria 8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (Classe: c - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.).

2.2. COSTRUZIONE DEL MODELLO 231 DI LEOCAM SOCIETÀ IMMOBILIARE S.R.L.

In accordo con quanto previsto dall'art. 6 del Decreto 231, il Modello di *Leocam Società Immobiliare S.r.l.*:

- ✓ individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ✓ prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ individua le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- ✓ prevede obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo (l'Organismo di Vigilanza o, più semplicemente, l'O.d.V.) deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso;
- ✓ introduce un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate;



- ✓ istituisce specifici canali di segnalazione interna ed esterna che consentano a tutti i soggetti interni o esterni alla Società di presentare segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del Modello stesso di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- ✓ sancisce il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni prevedendo l'applicazione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- ✓ è sottoposto a verifica periodica ed è modificato e/o aggiornato ogniqualvolta siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nella legislazione di riferimento, nell'organizzazione o nell'attività aziendale.

Il Modello 231 di *Leocam Società Immobiliare S.r.l.* è stato redatto sulla scorta delle direttive suggerite dalle seguenti Linee Guida emanate dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative e attinenti all'attività svolta dalla Società:

- **Linee Guida di CONFINDUSTRIA per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001** approvate dal Ministero della Giustizia del 7/03/2002 e "Appendice Integrativa" del 03/10/2002, aggiornate in data 24/05/2004, 31/03/2008 e 21/07/2014 e giugno 2021, con particolare riferimento ai processi di *risk assessment*, finalizzata a identificare le aree e i processi a rischio di commissione dei reati e di *risk management*, che include le seguenti fasi:
 - I. *Inventariazione degli ambiti aziendali delle attività.* La prima fase comporta una revisione globale della realtà aziendale (cd. mappatura delle aree aziendali a rischio e dei reati rilevanti), con l'obiettivo di individuare le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultano interessate dal potenziale compimento di taluno dei reati contemplati dal Decreto 231. In particolare, occorrerà individuare le fattispecie di reato rilevanti per l'ente e, parallelamente, le aree che risultino interessate da eventuali casistiche di reato.
 - II. *Analisi dei rischi potenziali.* Secondariamente, occorre procedere all'esame delle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali individuate secondo il processo di cui al punto precedente.
 - III. *Valutazione, costruzione e adeguamento del sistema dei controlli preventivi.* Le attività precedenti si completano con una valutazione del sistema dei controlli preventivi eventualmente esistente nonché con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con la sua costruzione quando l'ente ne sia sprovvisto. La descrizione del sistema dei controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano condotti ad un livello "accettabile". Secondo costante giurisprudenza, nelle fattispecie dolose tale livello è rappresentato da un sistema di prevenzione che non possa essere superato se non fraudolentemente presupponendo,

dunque, un aggiramento delle “misure di sicurezza” delineate dal Modello. Diversamente, nei casi di reati punibili a titolo di colpa (quali l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose commesse con violazioni delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, o i reati colposi ambientali) la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del Modello nonostante la puntuale osservanza, da parte dell’Organismo di Vigilanza, degli obblighi di controllo previsti dal Decreto.



Nello specifico, tenuto conto della struttura organizzativa della Società e delle modalità attuative delle fattispecie delittuose presupposte, si è dapprima proceduto alla individuazione dei processi sensibili e dei settori e delle funzioni potenzialmente coinvolgibili e successivamente, sulla base di tali riscontri e di specifici indici di valutazione, si è provveduto ad attribuire al rischio un determinato punteggio di gravità (*rinvio al documento denominato “Risk Assessment”*);

- **Position Paper di CONFINDUSTRIA del 10 giugno 2020** contenente alcune indicazioni operative in merito al profilo della adeguatezza dei Modelli Organizzativi adottati ai sensi del Decreto 231 per far fronte ai rischi diretti e indiretti derivanti dalla dichiarata emergenza sanitaria, ai connessi obblighi per il Datore di lavoro e per la struttura aziendale e al ruolo dell’Organismo di Vigilanza;
- **Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali** e alle relative procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne approvate con Delibera n. 311 del 12/07/2023, volte a garantire la protezione - sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con divulgazioni pubbliche;



- **Guida operativa di CONFINDUSTRIA per gli enti privati (ottobre 2023) sulla nuova disciplina del Whistleblowing** che fornisce indicazioni e suggerimenti operativi per implementare il sistema delle segnalazioni aziendali, rendendolo efficace e conforme alla predetta normativa;
- **Linee Guida ANAC in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione** approvate con Delibera n° 478 del 26 novembre 2025;
- **Linee Guida per lo svolgimento delle funzioni dell'organismo di Vigilanza ad opera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** – novembre 2025.

2.3. STRUTTURA DEL MODELLO 231 DI LEOCAM SOCIETÀ IMMOBILIARE S.R.L.

Il Modello 231 di *Leocam Società Immobiliare S.r.l.* è composto dai seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante:

- **Codice Etico**: contiene i principi e i valori etici che formano la cultura aziendale e che devono ispirare le condotte di tutti coloro che operano all'interno dell'organizzazione aziendale o nell'interesse della stessa. Il Codice Etico rappresenta uno strumento essenziale volto alla prevenzione dei reati e l'osservanza delle disposizioni in esso contenute - oltre a costituire uno specifico adempimento derivante dal rapporto di lavoro - è richiesta a tutti gli attori aziendali, ivi inclusi gli organi di controllo e di vertice;
- **Risk Assessment**: descrive la mappatura di tutte le aree e le Funzioni aziendali potenzialmente esposte al rischio di commissione degli illeciti individuati dal Decreto 231, nonché la valutazione dell'entità di tale rischio rispetto alle attività concretamente svolte dalla Società;
- **Parte Generale**: sintetizza i principi generali della disciplina 231, descrivendo la struttura e gli elementi essenziali del Modello 231; la composizione, le caratteristiche e i compiti dell'Organismo di Vigilanza; il sistema adottato dalla Società. per la segnalazione delle violazioni e degli illeciti nonché il Sistema Disciplinare da attivare in caso di violazione del Modello stesso;
- **Parte Speciale**: dedicata all'analisi dell'organizzazione aziendale e all'individuazione delle aree e delle attività a rischio di reato, degli illeciti maggiormente rilevanti per la Società e del sistema dei presidi preventivi da essa adottati;
- **Procedura 231 - Segnalazioni e Whistleblowing e Procedura 231 per il Gestore delle segnalazioni**: disciplinano le modalità di segnalazione di condotte illecite o di violazioni del Modello 231 e dei documenti che lo compongono con indicazione delle relative modalità di gestione, delle tutele e delle responsabilità previste dal Decreto *Whistleblowing* nei confronti dei soggetti che le effettuano;



- **Protocolli 231**: indicano i principi generali e le regole di condotta da osservare nei settori a rischio al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto, con indicazione dei flussi informativi da inviare all'O.d.V. alle scadenze prestabilite;
- **Tabella riepilogativa dei flussi informativi**: sintetizza in forma schematica tutte le comunicazioni tra l'O.d.V. e la Società.

2.4. ENTRATA IN VIGORE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

Il presente Modello 231 entra in vigore a far data dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci di *Leocam Società Immobiliare S.r.l.*

Per garantirne la piena operatività, il Modello 231 deve essere capillarmente divulgato sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione. secondo le tempistiche e le procedure stabilite dall'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) in coordinamento con l'Amministratore Unico della Società.

Nello specifico, ogni Funzione aziendale - indipendentemente dal livello gerarchico - deve ricevere una notifica formale circa l'adozione del Modello 231 e del Codice Etico, anche tramite canali digitali.

La Società si impegna inoltre ad informare gli *stakeholder* esterni (fornitori, consulenti e partner) inserendo nei relativi accordi contrattuali specifiche "Clausole 231" a tutela dell'ente in caso di violazioni comportamentali o etiche.

La comprensione dei contenuti del Modello 231 è fondamentale: a tal fine, l'O.d.V. e l'A.U. predispongono annualmente piani formativi e informativi mirati. Tali corsi, obbligatori e modulati in base alle responsabilità e al profilo di rischio di ciascun ruolo, devono vertere:

- ✓ sulla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- ✓ sui contenuti del Modello 231 adottato dalla Società e su tutti i documenti che lo compongono;
- ✓ sui sistemi di segnalazione delle condotte illecite e delle violazioni del Modello 231 e sull'apparato sanzionatorio.

L'O.d.V. si riserva il diritto di verificare l'attuazione del piano di formazione, anche effettuando controlli periodici sul grado di conoscenza del Decreto 231, del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società.

Infine, il Modello 231 sarà oggetto di revisione e aggiornamento qualora si verificano mutamenti legislativi, trasformazioni dell'assetto societario, gravi violazioni o lacune applicative.

Ogni modifica, deliberata dall'A.U. su proposta dell'O.d.V., deve essere tempestivamente comunicata a tutti i suoi Destinatari.



3. L' ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. COMPITI E REQUISITI DELL'O.D.V.

L'efficace attuazione del Modello 231 e la sua natura esimente richiedono la nomina di un Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al quale è affidato il dovere di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso, al quale è altresì demandato il compito di curarne l'aggiornamento.

Tale Organismo, definito "Organismo di Vigilanza" o più semplicemente "O.d.V.", è tenuto a verificare la conformità normativa e l'adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati 231, nonché la sua corretta attuazione attraverso un costante flusso di scambio di informazioni con tutte le Funzioni aziendali.

All'O.d.V. sono conferiti esclusivamente poteri operativi di vigilanza e di controllo sul sistema 231 adottato dalla Società, con esclusione di capacità gestionali in ordine allo svolgimento dell'attività aziendale. Nello specifico, all'O.d.V. è demandato il compito di:

- ✓ verificare l'effettiva diffusione del Modello nei confronti di tutte le Funzioni aziendali, dei dipendenti e di tutti gli altri soggetti che hanno rapporti con la società e la formazione dei suoi Destinatari in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- ✓ eseguire controlli e verifiche, anche a sorpresa o a campione, con diritto di accesso a tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni avvalendosi, se del caso e sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio delle strutture societarie o di consulenti esterni;
- ✓ accertare l'avvenuta attivazione del canale interno di segnalazione, in conformità all'art. 6 co. 2 bis del Decreto 231, e la predisposizione delle procedure interne per la ricezione e gestione delle segnalazioni whistleblowing in ossequio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 24/2023 (v. infra, Cap. 4);
- ✓ ricevere e processare tutte le segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del Modello 231 e dei documenti che lo compongono;
- ✓ esaminare il grado di aggiornamento del Modello formulando al vertice societario le proposte di revisione necessarie alla luce di eventuali mutamenti nell'organizzazione aziendale, nell'assetto sociale, nella legislazione di riferimento o delle accertate violazioni delle prescrizioni in esso contenute;
- ✓ verificare periodicamente, anche con il supporto delle altre funzioni aziendali, l'adeguatezza del sistema delle deleghe e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, suggerendo le modifiche che dovessero ritenersi necessarie o opportune o l'aggiornamento delle stesse in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Nello svolgimento del proprio incarico l'O.d.V. può avvalersi, a qualunque titolo, di collaboratori tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali siano venuti a



conoscenza, e può disporre di un proprio *budget* appositamente destinato dall'A.U. della Società per lo svolgimento dei propri doveri con obbligo di rendiconto annuale.

L'O.d.V. deve possedere quattro requisiti fondamentali, da mantenere per l'intera durata del mandato:

Autonomia	assenza di condizionamenti da parte del management. L'O.d.V. deve poter agire in libertà e con disponibilità di autonome risorse
Indipendenza	assenza di conflitti di interesse e garanzia di imparzialità
Onorabilità	integrità personale e assenza di precedenti penali
Professionalità	possesso di solide competenze giuridico-tecniche necessarie per l'espletamento dell'incarico

I principi della sua costituzione e del suo funzionamento sono disciplinati dal contratto di conferimento dell'incarico professionale e dal relativo *Regolamento*, appositamente predisposto dall'O.d.V. all'atto della sua nomina.

3.2. NOMINA COMPOSIZIONE E REQUISITI DELL'O.D.V.

Al fine di assicurare le esigenze di autonomia e di controllo richieste dal Decreto 231 e dal presente Modello, **Leocam Società Immobiliare S.r.l. ha istituito un Organismo di Vigilanza monocratico**, coadiuvato da una segreteria tecnica, individuato dall'Amministratore Unico tra professionisti esperti in materia penale in possesso di competenze specialistiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti e dei predetti requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Amministratore Unico di *Leocam Società Immobiliare S.r.l.* e resta in carica per la durata stabilita dal Regolamento o dalla lettera di incarico e comunque, in assenza di una specifica determinazione, cesserà le sue funzioni all'atto dell'accettazione della carica del nuovo componente.

In ogni caso, l'O.d.V. di *Leocam Società Immobiliare S.r.l.* **non** deve versare in una delle seguenti condizioni:

- a) *esistenza di relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o affinità entro il quarto grado con i membri dell'A.U., con gli organi di controllo e/o con i soggetti apicali della Società;*
- b) *titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c., ovvero esistenza di relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o affinità entro il quarto grado con persone fisiche direttamente o indirettamente titolari di tali partecipazioni;*



- c) *esercizio, anche solo potenziale, di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dalla Società;*
- d) *funzioni di amministrazione presso la Società o altre società collegate;*
- e) *funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti alla nomina, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;*
- f) *rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina;*
- g) *sentenza di condanna, anche patteggiata o anche non passata in giudicato, emessa in Italia o all'Estero, per i delitti richiamati dal Decreto 231 o per reati che incidono sulla moralità professionale;*
- h) *sentenza di condanna, anche patteggiata o anche non passata in giudicato, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare anche temporaneamente gli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.*

L'O.d.V. è tenuto a comunicare tempestivamente all'A.U. il verificarsi di una delle condizioni costituenti causa di decadenza dalla carica, nonché l'esistenza di eventuali procedimenti penali iscritti a proprio carico, secondo le modalità stabilite dal proprio *Regolamento*.

3.3. I FLUSSI INFORMATIVI

L'espletamento dei doveri di vigilanza e controllo richiede l'attivazione di un costante flusso di comunicazioni tra l'O.d.V. e le Funzioni aziendali di *Leocam Società Immobiliare S.r.l.* A tal fine, la Società prevede l'istituzione di appositi flussi informativi dedicati alla trasmissione delle due principali categorie di comunicazioni relative all'attuazione del presente Modello 231 e del sistema dei controlli interni ad esso associato:

a) Segnalazioni

Leocam Società Immobiliare S.r.l. consente a tutti i Destinatari del presente Modello 231 e ai soggetti terzi di presentare segnalazioni relative alle violazioni del Codice Etico, del Modello 231 o di reati presupposto (cd. segnalazioni *whistleblowing*) o di altre condotte illecite (per una disanima più approfondita si rinvia al successivo *cap. 4* nonché alla "*Procedura 231 - Segnalazioni e Whistleblowing*").

A titolo esemplificativo, devono essere obbligatoriamente **trasmesse all'O.d.V. dalle Funzioni aziendali competenti** le informative concernenti:

- ✓ ogni fatto, notizia o evento relativo a circostanze che potrebbero determinare, anche solo potenzialmente, la responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231;
- ✓ le violazioni del presente Modello o degli atti che lo compongono;



- ✓ i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231;
- ✓ le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231;
- ✓ le notizie relative alle ispezioni o iniziative di qualsivoglia Autorità pubblica di vigilanza;
- ✓ i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
- ✓ le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo comprese eventuali anomalie riscontrate rispetto ai principi in esso delineati e l'adozione di comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel Modello nonché le motivazioni che hanno reso necessaria e/o opportuna tale devianza.

b) Report

I *report* sono comunicazioni aventi ad oggetto informazioni relative al compimento di determinate attività o ad eventuali notizie o criticità riscontrate in un circoscritto ambito aziendale. Tali comunicazioni - analiticamente indicate nelle Procedure 231 e riportate per esteso nel documento denominato "*Tabella riepilogativa dei flussi informativi*" - possono intercorrere tra l'O.d.V. e le Funzioni aziendali di volta in volta indicate o tra l'O.d.V. e l'A.U. della Società, secondo le cadenze temporali stabilite dal Modello.

A titolo esemplificativo, devono essere obbligatoriamente trasmessi **dall'O.d.V. agli organi di vertice della Società** di volta in volta individuati le informative concernenti:

- ✓ le violazioni delle prescrizioni del Modello 231 e del Codice Etico riscontrate, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali che possono collaborare nell'attività di accertamento e individuazione delle azioni volte ad impedire il ripetersi delle violazioni;
- ✓ eventuali carenze riscontrate nelle procedure attuative delle disposizioni del presente Modello 231;
- ✓ i progetti da attivare per il miglioramento del Modello stesso, compresa l'individuazione di nuove aree di attività della Società a rischio di commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto 231;
- ✓ la rendicontazione delle spese sostenute.



4. SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING

4.1. INTRODUZIONE

Il processo di gestione delle segnalazioni è differente in base alla tipologia di violazione che si intende effettuare. Il presente Modello 231 distingue due diverse categorie di segnalazioni:

- ✓ le **segnalazioni cd. whistleblowing**, disciplinate ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. Decreto *Whistleblowing*);
- ✓ le **altre categorie di segnalazioni (cd. segnalazioni ordinarie)** che non rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto *Whistleblowing* e per le quali vige la più semplificata disciplina interna dettata dalla Società.

4.2. LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Sono considerate **segnalazioni whistleblowing** le violazioni - intendendosi per tali i comportamenti, gli atti o le omissioni ivi compresi i fondati sospetti di condotte - che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che possono consistere in:

- **condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231** (c.d. reati presupposto);
- **violazioni del Modello 231 adottato dalla Società**, ivi incluse le **violazioni del Codice Etico**.

Le segnalazioni *whistleblowing* possono pervenire da tutti i Destinatari del presente Modello che ne siano venuti a conoscenza **nell'ambito del proprio contesto lavorativo**.

A titolo esemplificativo, è considerato **segnalante**:

- ✓ *il lavoratore subordinato o autonomo*, ivi compreso quello il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato - se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali o durante il periodo di prova - o sia terminato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;
- ✓ *il lavoratore o il collaboratore che fornisce beni o servizi* o che realizza opere in favore di terzi;
- ✓ *il libero professionista e il consulente*;
- ✓ *il volontario ed il tirocinante*, retribuito e non retribuito;
- ✓ *l'azionista* o che abbia funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'ente, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.



In accordo con quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing* e dalla Guida operativa per gli enti privati - Nuova disciplina *Whistleblowing* elaborata da Confindustria nell'ottobre 2023, **Leocam Società Immobiliare S.r.l.** ha istituito differenti canali deputati alla trasmissione delle segnalazioni *whistleblowing* ed **ha conferito l'incarico di gestore del canale interno delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.**

Resta in ogni caso ferma la possibilità di effettuare divulgazioni pubbliche e denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, nei casi di rispettiva competenza.

a) I canali di segnalazione interna

Tutte le segnalazioni *whistleblowing* devono essere inviate all'**Organismo di Vigilanza di Leocam Società Immobiliare S.r.l., in qualità di Gestore del canale interno di segnalazione** e possono essere effettuate in forma scritta o orale.

I canali di segnalazione interna della Società, istituiti sentite le organizzazioni sindacali mediante apposita informativa garantiscono - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Sul punto, l'art. 4 comma 1 Decreto *Whistleblowing* prevede l'attivazione dei canali interni "sentite" le rappresentanze o organizzazioni sindacali. Secondo quanto statuito dalle Linee Guida Anac del 2025, è opportuno che l'ente informi le OO.SS. in merito ai principali elementi che connotano il canale interno, come ad es. le modalità di presentazione della segnalazione o le modalità di diffusione all'interno dell'ente delle informazioni relative all'utilizzo del canale. Il termine assegnato alle OO.SS. non è perentorio e il parere espresso dai sindacati non è vincolante.

Leocam Società Immobiliare S.r.l. mette a disposizione di tutto il suo personale e dei terzi estranei che intrattengono con essa rapporti di qualsiasi natura, sia informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, sia il "Modulo di segnalazione" e "Informativa privacy" redatta ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. "Codice Privacy") e del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. "GDPR").

Le segnalazioni possono essere effettuate **in forma scritta analogica**, utilizzando l'apposita Modulistica messa a disposizione dalla Società, ed inviate all'indirizzo di posta ordinaria o elettronica dell'O.d.V. in qualità di Gestore del canale interno di segnalazione di *Leocam Società Immobiliare S.r.l.*

SEGNALAZIONE SCRITTA	
indirizzo e-mail	odv231.leocam@gmail.com
indirizzo posta ordinaria	Viale Ruggero di Lauria n. 45 – 95126 Catania.

La segnalazione effettuata tramite posta ordinaria deve essere inserita in due buste chiuse includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del



documento di identità, nella seconda, l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportante all'esterno recante la dicitura "Riservata al Gestore della segnalazione".

Le segnalazioni effettuate in forma orale possono essere effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ad una utenza appositamente dedicata ovvero, su richiesta della persona *segnalante*, mediante un incontro diretto con l'O.d.V., fissato entro un termine ragionevole.

Se la segnalazione interna è presentata ad un soggetto diverso, la stessa deve essere trasmessa integra al Gestore della segnalazione entro sette giorni, fornendo contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

Nel caso in cui il segnalante, il segnalato o la persona comunque coinvolta o interessata dalla segnalazione coincida con il Gestore, la segnalazione – o la richiesta di un incontro diretto – deve essere inviata **alla Direzione della Società, nella persona del suo Amministratore Unico** al seguente indirizzo:

CONFLITTO DI INTERESSI	
Posta ordinaria	Viale Ruggero di Lauria n. 45 – 95126 Catania

Ricevuta la segnalazione il Gestore del canale di segnalazione è tenuto a:

- rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Leocam Società Immobiliare S.r.l. mette a disposizione dei soggetti che operano al suo interno e dei terzi in genere informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Il Gestore valuta le segnalazioni ricevute anche avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima. All'esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti archiviando la segnalazione o, nel caso in cui abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, comunicando le proprie valutazioni all'A.U. per l'adozione delle eventuali sanzioni.

Nel caso in cui la Società non abbia rispettato la predetta procedura, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna.



b) Il canale di segnalazione esterna

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono effettuate tramite la piattaforma informatica istituita dall'ANAC e consultabile al sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> oppure in forma orale attraverso linee telefoniche con operatore, componente dell'Ufficio competente o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto.

SEGNALAZIONE ESTERNA	
piattaforma telematica	https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
linee telefoniche con operatore	+ 39 06 62289571
Pec	protocollo@pec.anticorruzione.it avendo cura di indicare sempre un recapito telefonico per un eventuale ricontatto da parte dell'Autorità.

c) La divulgazione pubblica

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto *Whistleblowing* se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto *Whistleblowing* e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.



4.3. LA DISCIPLINA *WHISTLEBLOWING*

Le persone che effettuano le segnalazioni delle violazioni indicate nel Decreto *Whistleblowing* hanno la possibilità di avvalersi di alcuni importanti strumenti di protezione offerti dalla relativa disciplina.

In particolare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo espresso consenso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Il segnalante non può subire alcuna ritorsione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi ritorsioni: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di demerito o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso o la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro ai sensi della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (cd. Statuto dei Lavoratori) o del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 (Contratti a tutele crescenti) in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Il Decreto *Whistleblowing* tutela infine anche soggetti diversi dal segnalante ma ad esso collegati quali:

- **il facilitatore**, ossia la persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **le persone del medesimo contesto lavorativo** del segnalante, legate allo stesso da un rapporto affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- **i colleghi di lavoro del segnalante;**
- **gli enti di proprietà del segnalante o presso i quali lavora.**

La tutela *whistleblowing* non opera invece quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o



comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, e, altresì, al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

4.4. LE SEGNALAZIONI ORDINARIE

Le segnalazioni delle condotte che **non integrano un reato presupposto** o **che non costituiscono Violazioni del Modello 231** devono essere redatte in forma scritta e inviate all'Organismo di Vigilanza:

- ✓ all'indirizzo e-mail: odv231.leocam@gmail.com

o, in alternativa,

- ✓ all'indirizzo di posta ordinaria Organismo di Vigilanza di *Leocam Società Immobiliare S.r.l.*, Viale Ruggero di Lauria n. 45 – 95126 Catania

Nel caso in cui il segnalante, il segnalato o la persona comunque coinvolta o interessata dalla segnalazione coincida con l'O.d.V. la segnalazione – o la richiesta di un incontro diretto – deve essere inviata **all'A.U.** al seguente indirizzo di posta ordinaria: Amministratore Unico di *Leocam Società Immobiliare S.r.l.*, Viale Ruggero di Lauria n. 45 – 95126 Catania.

L'O.d.V. valuta tutte le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima.

All'esito dell'attività istruttoria l'O.d.V. può assumere, motivandole, le decisioni conseguenti archiviando la segnalazione o, in caso di evidenza di situazioni di violazioni del Modello 231 o del Codice Etico o nel caso in cui abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, procedendo alla comunicazione delle proprie valutazioni all'A.U. ai fini disciplinari e sanzionatori.



5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. PRINCIPI GENERALI

In conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto 231, l'esenzione da responsabilità per la Società è strettamente legata all'adozione di un apparato sanzionatorio interno che punisca non soltanto le inosservanze del Modello 231, ma anche le violazioni relative alla tutela del *whistleblower* (es: riservatezza e divieto di ritorsioni).

Il Sistema Disciplinare adottato da *Leocam Società Immobiliare S.r.l.* funge da strumento preventivo e deterrente: esso è finalizzato a prevenire la commissione dei reati presupposto censurando in ambito aziendale quei comportamenti contrari ai presidi di controllo interno adottati dalla Società, colpendo ogni condotta contraria alle procedure aziendali che possa esporre l'ente a sanzioni o danneggiarne la reputazione.

Per garantire la legittimità delle sanzioni, il Sistema Disciplinare della Società assicura la piena conoscibilità delle regole ed il diritto alla difesa dell'interessato. Pertanto, *Leocam Società Immobiliare S.r.l.* applica i principi di trasparenza e contraddittorio, definendo misure proporzionate alla gravità delle violazioni o delle inosservanze riscontrate ed al ruolo gerarchico del soggetto coinvolto. In particolare, si definisce **violazione** o **inosservanza**:

Lieve	ogni violazione o inosservanza che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all'immagine, né conseguenze nei rapporti esterni della Società.
Grave	ogni violazione o inosservanza di una o più regole o principi previsti dal Modello 231, dal Codice Etico e/o dalle Procedure 231 tale da esporre la Società ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare riflessi negativi per la stessa.
Gravissima	ogni violazione o inosservanza di una o più regole o principi previsti dal Modello 231, dal Codice Etico e/o dalle Procedure 231 tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal Decreto 231 o da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro

I provvedimenti disciplinari sono irrogati dall' A.U. sulla base delle segnalazioni ricevute dall'O.d.V. in qualità di Gestore del canale interno delle segnalazioni.

5.2. SANZIONI PER I SOGGETTI APICALI

La Società valuta con oggettività le violazioni e le inosservanze del Codice Etico, del Modello e/o delle Procedure 231 poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società. Salva la facoltà di proporre azioni di risarcimento e/o responsabilità secondo le norme del codice civile, in caso di violazioni commesse dall'A.U. o dai Responsabili di Funzione, avuto



riguardo anche a quanto stabilito dal contratto di lavoro vigente e in relazione alla gravità del comportamento, *Leocam Società Immobiliare S.r.l.* potrà applicare le seguenti misure:

Censura orale	<ul style="list-style-type: none">- per le lievi violazioni o inosservanze di quanto stabilito dal Codice Etico, dal Modello e/o dalle Procedure 231 o in seguito all'adozione di comportamenti negligenti di lieve entità;- in caso di tolleranza o messa segnalazione di lievi irregolarità commesse da altri soggetti.
Censura scritta a verbale	<ul style="list-style-type: none">- applicabile alle violazioni o inosservanze punibili con il rimprovero verbale ma che, in ragione delle conseguenze negative per la Società o della recidività dell'autore, abbiano una maggiore rilevanza (es: violazione reiterata delle Procedure 231 o reiterata adozione di condotte non conformi alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico);- applicabile in caso di reiterata omessa segnalazione o di reiterata tolleranza di irregolarità lievi commesse da altri soggetti.
Sospensione dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni o multa	<ul style="list-style-type: none">- applicabile in caso di inosservanza grave delle Procedure 231 o gravi negligenze rispetto alle prescrizioni contenute nel Modello o nel Codice Etico;- per le ipotesi di omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità, commesse da altri soggetti, tali da esporre la Società ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare riflessi negativi per la stessa.
Revoca dall'incarico o licenziamento	<ul style="list-style-type: none">- per le gravissime violazioni delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, nel Modello 231 e/o nelle Procedure, suscettibili di integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto 231 nonché per i comportamenti tali da comportare la possibile applicazione, in capo alla Società, delle sanzioni previste dal medesimo Decreto.

5.3. SANZIONI PER I SOGGETTI SUBORDINATI

I provvedimenti disciplinari applicabili alle Funzioni sottoposte alla direzione e controllo dei soggetti apicali nelle ipotesi di violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e/o del presente Modello, in ordine crescente di gravità, sono:



Richiamo verbale	<ul style="list-style-type: none">- per la violazione o inosservanza lieve di quanto stabilito dalle Procedure 231 o in occasione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico;- applicabile in caso di tolleranza o omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da altri soggetti.
Ammonizione scritta	<ul style="list-style-type: none">- applicabile in occasione di violazioni o mancanze punibili con il richiamo verbale ma che, in ragione delle conseguenze negative per la Società o della recidività dell'autore, abbiano una maggiore rilevanza (es: violazione reiterata delle Procedure 231 o reiterata adozione di condotte non conformi alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico);- in caso di reiterata omessa segnalazione o reiterata tolleranza di irregolarità commesse da altri soggetti.
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni	<ul style="list-style-type: none">- applicabile in caso di violazione o inosservanza grave delle Procedure 231 o gravi negligenze rispetto alle prescrizioni contenute nel presente Modello o nel Codice Etico;- per le ipotesi di omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità, commesse da altri soggetti, tali da esporre la Società ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare riflessi negativi per la stessa.
Licenziamento	<ul style="list-style-type: none">- per le violazioni gravissime delle prescrizioni contenute nel presente Modello, suscettibili di integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto 231;- per i comportamenti tali da comportare la possibile applicazione, in capo alla Società, delle sanzioni previste dal Decreto 231, o tali da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro o da non consentirne più la prosecuzione.

Detti provvedimenti sono irrogati sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (cd. Statuto dei Lavoratori) e dei principi di proporzionalità e del contraddittorio sopra richiamati.



5.4. SANZIONI PER I TERZI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SOCIETÀ

L'osservanza delle disposizioni del Modello 231 e del Codice Etico è richiesta anche ai soggetti terzi - quali Fornitori, Collaboratori e Consulenti esterni, Partner commerciali e O.d.V.- che abbiano rapporti contrattuali con *Leocam Società Immobiliare S.r.l.*

A tal fine, la Società prevede l'inserimento di specifiche clausole (cd. "Clausole 231") che vincolino i terzi al rispetto delle regole del Codice Etico e del Modello 231, la cui violazione può comportare la risoluzione del rapporto contrattuale e/o il risarcimento del danno.

5.5. SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEL DECRETO *WHISTLEBLOWING*

Il Sistema Disciplinare di *Leocam Società Immobiliare S.r.l.* prevede l'applicazione delle misure esaminate nei paragrafi precedenti, graduate a seconda del rapporto che lega l'autore alla Società e della gravità degli effetti prodotti, anche nei confronti di chi:

- a) ha intenzionalmente effettuato segnalazioni rivelatesi false, calunniose, diffamatorie o comunque nei casi di dolo, colpa grave e/o di segnalazioni effettuate al solo scopo di ledere l'immagine della Società;
- b) ha compiuto un atto di ritorsione nei confronti del soggetto segnalante;
- c) avendo commesso una violazione, abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- d) ha violato gli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto *Whistleblowing*.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili dall'ANAC.

Ulteriori sanzioni sono inoltre previste:

- **nei confronti dell'A.U.** per la mancata istituzione dei canali di segnalazione o delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o in seguito all'adozione di procedure di segnalazione non conformi al Decreto *Whistleblowing*;
- **nei confronti del Gestore delle segnalazioni** per il mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute o in caso di violazione del dovere di riservatezza;
- **nei confronti dell'autore di un atto di ritorsione.**